



**DECRETO N. 114**

**in data 22 ottobre 2020**

**Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazioni al D.P.G.R. n. 111 del 20 ottobre 2020.**

### **IL PRESIDENTE**

**VISTO** gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 111 del 20 ottobre 2020, *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del D.P.G.R. n. 109 del 16 ottobre 2020 ”*, qui richiamato integralmente, nelle premesse e nella parte dispositiva;

**CONSIDERATA**, in aggiunta a quanto testé richiamato ed in considerazione delle ricorrenze del periodo, l'opportunità di sottrarre il commercio di piante e fiori dalle limitazioni disposte con il citato decreto;

**CONSIDERATA** altresì la necessità di precisare che le attività delle farmacie, delle parafarmacie e degli studi medici debbano essere chiaramente sottratte ad altre generali limitazioni;

**INFORMATE** preventivamente le Prefetture piemontesi tramite la Prefettura di Torino;

**SENTITE** preventivamente le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI;

**SENTITO** l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte;

**INFORMATA** la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

## **ORDINA**

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

- 1) all'articolo 28 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 111 del 20 ottobre 2020, dopo le parole "generi alimentari" sono aggiunte le parole "e di piante e fiori";
- 2) il divieto di cui all'articolo 28 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 111 del 20 ottobre 2020 non è esteso alle farmacie e alle parafarmacie operanti nelle aree interessate da tale articolo.

## **INFORMA**

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

*on. Alberto Cirio*

*Visto*

*Il Direttore della Giunta regionale*